

COMMISSIONE IX

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

42.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 APRILE 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ANTONIO TESTA

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Botta ed altri: Piano decennale per la realizzazione di infrastrutture intermodali (339);	
Lucchesi ed altri: Interventi dello Stato per la realizzazione di infrastrutture intermodali per i trasporti (2171)	3
Testa Antonio, <i>Presidente</i>	3, 6, 7, 8
Angelini Giordano	6, 8
Baghino Cesco Giulio	8
Bonsignore Vito, <i>Relatore</i>	7
Chella Mario	7
Lucchesi Pino	6, 8
Malvestio Piergiovanni, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	7

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10.

SEVERINO CANNELONGA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge Botta ed altri: Piano decennale per la realizzazione di infrastrutture intermodali (339); Lucchesi ed altri: Interventi dello Stato per la realizzazione di infrastrutture intermodali per i trasporti (2171).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Botta ed altri: « Piano decennale per la realizzazione di infrastrutture intermodali »; Lucchesi ed altri: « Interventi dello Stato per la realizzazione di infrastrutture intermodali per i trasporti ».

Devo fare presente l'impossibilità di procedere subito all'ulteriore discussione del provvedimento, con esame delle nuove proposte di emendamenti elaborate dal Comitato ristretto nelle riunioni del 18 e del 19 ultimi scorsi, essendo imminenti votazioni in Assemblea sul disegno di legge n. 3695, in materia di trasporti e concessioni marittime.

Pertanto, se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di sospendere la seduta fino alle ore 16.

(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa alle 10,5, è ripresa alle 16.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione.

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti, elaborati dal Comitato ristretto:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

1. Ai fini della presente legge, per interporto si intende una infrastruttura complessa finalizzata al trasporto delle merci e comprendente uno scalo ferroviario delle ferrovie dello Stato o di ferrovie in concessione atto a formare e ricevere treni completi in collegamento con infrastrutture portuali o aeroportuali o autostradali o idroviarie, nonché con gli spazi attrezzati, i magazzini, le strutture logistiche ed i servizi connessi, ivi compresi quelli sanitari, fitopatologici e doganali, così da poter costituire, al livello tecnologicamente più avanzato, un nodo strategico nel circuito del traffico intermodale.

1. 6.

Il Relatore.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il comitato di ministri di cui all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, predispone, su proposta elaborata congiuntamente dai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici, sentiti gli altri Ministri competenti, nonché le regioni interessate,

un piano quinquennale, inquadrato nelle previsioni del Piano generale dei trasporti, per gli interporti di primo livello, e per quelli di secondo livello che lo stesso piano quinquennale consideri comunque di rilevanza nazionale.

2. Il piano di cui al comma 1 è adottato con decreto del presidente del comitato di ministri di cui all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, dopo aver acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, nel rispetto dell'articolo 4 della legge 15 giugno 1984, n. 245.

3. La medesima procedura di cui ai commi 1 e 2 viene seguita per le modifiche e integrazioni da apportare al piano.

4. A decorrere dalla fine del secondo anno dall'approvazione del piano di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione del piano stesso.

2. 2.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. I soggetti interessati, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del piano di cui all'articolo 2, presentano al Ministro dei trasporti la domanda di affidamento in concessione, corredata dal progetto preliminare, dal piano finanziario della infrastruttura concessa, nonché dalla valutazione di impatto ambientale.

2. Il Ministro dei trasporti, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, valuta i progetti nei successivi 60 giorni, ai fini dell'affidamento in concessione.

3. Ai fini dell'affidamento in concessione, sono valutati preferenzialmente l'Ente ferrovie dello Stato e le società concessionarie di infrastrutture pubbliche di trasporto, nonché le società e consorzi

ai quali partecipano i sopracitati organismi o enti pubblici.

3. 02.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. Gli interporti di primo livello di Bologna, Padova, Verona, Orbassano e Rivalta Scrivia, già individuati dal Piano generale dei trasporti adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 1986, pubblicato sul supplemento ordinario n. 36 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 111 del 15 maggio 1986, accedono ai finanziamenti, alle agevolazioni ed alle provvidenze di cui alla presente legge mediante convenzione in luogo del regime di concessione previsto dal comma 1 dell'articolo 3.

2. La convenzione è approvata con decreto adottato dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

3. Nella convenzione debbono essere previsti:

a) il programma e il progetto preliminare delle opere da eseguire;

b) le procedure per l'accertamento della validità tecnica della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori nonché i collaudi provvisori e definitivi;

c) i contribuenti spettanti;

d) il piano finanziario;

e) i criteri per la determinazione delle tariffe per la presentazione dei servizi resi dagli interporti.

7. 04.

Il Relatore.

All'articolo 8, comma 2, lettera b), sostituire le parole: nonché di carri ferroviari atti al trasporto combinato, con le seguenti: nonché carri ferroviari atti al tra-

sporto combinato, e carrelli stradali che trasportano carri ferroviari.

8. 11.

Torchio, Savio.

All'articolo 8, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. La concessione del contributo, di cui al presente articolo, è estesa alle imprese di autotrasporto per conto terzi, senza sottostare alle condizioni di cui al comma precedente, lettera a), qualora le stesse imprese effettuino trasporti di carri ferroviari mediante l'impiego di carrelli stradali.

8. 13.

Torchio, Savio.

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

ART. 8.

1. Al fine di favorire lo sviluppo del trasporto intermodale, e quindi di incrementare la produttività del sistema dei trasporti, e di decongestionare la rete stradale ed autostradale, in conformità alle direttive del Piano generale dei trasporti, il Ministro dei trasporti può concedere, nel quinquennio 1989-1993, alle imprese o cooperative di autotrasporto di cose in conto terzi, anche riunite in consorzi nonché alle imprese che controllino o siano controllate da imprese di autotrasporto di cose in conto terzi, che svolgano attività di trasporto combinato strada-rottaia, contributi straordinari per investimenti in unità di carico del tipo indicato alla lettera b) del comma 2 del presente articolo. Tale norma deve intendersi applicabile — allo scopo di favorire lo sviluppo dei sistemi di trasporto non inquinanti — anche alle unità di carico bimodali per trasporto di derrate sia fresche che congelate, impieganti tecnologie innovative non utilizzanti gas freon in sintonia con i programmi e le direttive comunitarie nonché con il Piano generale dei trasporti.

2. La concessione del predetto contributo è subordinata alla condizione che le imprese o cooperative di cui sopra:

a) abbiano pagato per trasporti effettuati da reti ferroviarie di paesi appartenenti alla Comunità economica europea e/o a società appartenenti all'UIRR (*Union Internationale Rail Route*) e/o alla società Intercontainer di Basilea, nel triennio precedente all'anno di presentazione della domanda di contributo, corrispettivi per un importo globale non inferiore a 3 miliardi di lire per l'utilizzazione di servizi ferroviari connessi all'esecuzione di trasporti combinati strada-rottaia in ambito nazionale e internazionale, relativamente a merci che abbiano quale destinazione finale l'Italia e come provenienza originaria un paese della Comunità economica europea, ovvero che abbiano quale provenienza originaria l'Italia e come destinazione finale un paese della Comunità economica europea;

b) siano proprietarie, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo, di un numero, non inferiore a 100, di unità di carico idonee al trasporto combinato strada-rottaia del seguente tipo: semirimorchi con presa per pinze e/o sovrastrutture amovibili tipo UIC e/o carrozzerie intercambiabili di semirimorchi scomponibili, e/o carri ferroviari atti al trasporto combinato e/o complessi bimodali e/o carrelli stradali che trasportano esclusivamente carri ferroviari.

8. 12

Il Relatore.

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

ART. 9.

1. I contributi di cui al precedente articolo 8 sono pari al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno di competenza per l'acquisto di nuove unità di carico del tipo indicato alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 8. La misura del contributo è elevata al 40 per cento per

le imprese o cooperative, individuate secondo quanto indicato all'articolo 8, che al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello di presentazione della domanda di contributo siano proprietarie di un numero di unità di carico idonee al trasporto combinato superiore a 400, e per le cooperative che abbiano in numero superiore a 100 il complesso dei soci prestatori d'opera e dei dipendenti.

2. Per gli investimenti pregressi, alle imprese individuate secondo quanto indicato all'articolo 8, è concesso in unica soluzione un contributo, pagabile nel triennio 1989-1991, in rate annuali proporzionale all'importo previsionale fissato per ciascun anno dalla presente legge, e da calcolare convenzionalmente come segue: 1 miliardo di lire se il parco delle unità di carico di cui alla lettera *b)* dell'articolo 8 è stato nell'ultimo triennio di almeno 100 unità; 4 miliardi di lire se è stato di almeno 200 unità; 8 miliardi di lire se è stato di almeno 400 unità. Sono escluse dai contributi di cui al presente comma le imprese che si siano costituite per fusione dopo il 31 dicembre 1988.

9. 2.

Il Relatore.

All'emendamento 10. 1, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le imprese e le cooperative che esercitano attività di trasporto per conto terzi nonché i consorzi e le società consortili costituiti anche in forma cooperativa tra imprese artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, che non posseggano i requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 8, potranno richiedere la concessione di un contributo pari al 20 per cento della spesa necessaria per dotarsi di un numero di unità di carico sufficienti per acquisire il requisito di cui alla lettera *b)* dell'articolo 8.

0. 10. 1. 5.

Chella, Angelini Giordano.

Passiamo ora alla votazione in linea di principio di quelli, fra gli emendamenti

presentati oggi ed in precedenti sedute, che richiedono un nuovo parere.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 1. 6 del relatore, interamente sostitutivo del primo articolo.

(È approvato).

Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti Chella ed altri 1. 4 e Savio 1. 3 e 1. 2.

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 2. 2 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 2.

(È approvato).

Risultano pertanto assorbiti l'emendamento 2. 1 del relatore ed i subemendamenti Angelini Giordano e Chella 0. 2. 1. 1 e 0. 2. 1. 2.

Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo 3. 02 del relatore.

(È approvato).

Risultano pertanto assorbiti l'articolo aggiuntivo 3. 01 del relatore ed i subemendamenti 0.3. 01. 4 del relatore, Angelini Giordano ed altri 0.3.01.2 e Savio 0.3.01.3.

Passiamo all'articolo aggiuntivo 7.04 del relatore.

GIORDANO ANGELINI. Devo esprimere perplessità sul comma 3 di questo articolo aggiuntivo che, a mio avviso, richiede una riflessione, prima di poter essere eventualmente condiviso.

PRESIDENTE. Anch'io ritengo più opportuno esaminare meglio il comma 3 dell'articolo aggiuntivo 7.04, mentre esprimo senz'altro opinione favorevole sui primi due commi.

PINO LUCCHESI. Mi sembra che vi sia accordo unanime sulle finalità generali che intende perseguire l'articolo aggiuntivo e sulla formulazione dei primi due commi; invece, il comma 3 richiede più approfondite valutazioni. Invito quindi il relatore a riformulare il suo articolo aggiuntivo, limitandolo ai primi due commi.

VITO BONSIGNORE, *Relatore*. Il comma 3 dell'articolo aggiuntivo che ho proposto non fa altro che specificare alcuni elementi minimi di contenuto per le convenzioni con i soggetti titolari degli interporti menzionati nel comma 1; tale specificazione, d'altronde, non è diversa, nella sua impostazione, da quella concernente il contenuto delle convenzioni relative alle concessioni di cui all'articolo 3. Rimettendomi comunque alla volontà della Commissione, rinunzio al comma 3 dell'articolo aggiuntivo 7.04.

PRESIDENTE. L'articolo aggiuntivo 7.04 del relatore deve pertanto intendersi costituito soltanto dai commi 1 e 2.

Lo pongo in votazione in linea di principio.

(È approvato).

Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti Chella ed altri 3.9, Savio e Zampieri 3.10, Savio 3.11, 3.5 e 3.7, i subemendamenti Chella ed altri 0.3.4.1 e Savio 0.3.01.1, l'emendamento Chella ed Angelini Giordano 4.4, i subemendamenti Chella e Angelini Giordano 0.4.01.1 e 0.6.1.2, Savio 0.6.1.1 e 0.6.1.4, Chella e Angelini Giordano 0.6.1.3, nonché gli articoli aggiuntivi Testa Antonio ed altri 7.01, Savio 7.02 e Savio e Grippo 7.03.

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 8.12, interamente sostitutivo dell'articolo 8.

(È approvato).

Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti Torchio e Savio 8.11 e 8.13, i subemendamenti Chella e Angelini Giordano 0.8.2.4, Botta 0.8.2.3, Lucchesi 0.8.2.1 e 0.8.2.2, nonché gli emendamenti del relatore 8.2, 8.3, 8.4, 8.8, 8.5, 8.6 e 8.7, Chella e Angelini Giordano 8.10 e Botta 8.9.

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 9.2, interamente sostitutivo dell'articolo 9.

(È approvato).

Risultano pertanto assorbiti i subemendamenti Botta 0.9.1.2, Chella e Ange-

lini Giordano 0.9.1.3 e 0.9.1.4, Botta 0.9.1.5 e 0.9.1.6, Lucchesi 0.9.1.1 e l'emendamento del relatore 9.1.

Passiamo al subemendamento Chella e Angelini Giordano 0.10.1.5.

PIERGIOVANNI MALVESTIO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Con riguardo a questo subemendamento, faccio presente che il provvedimento in discussione è solo rivolto a favorire la realizzazione di interporti e l'attività di trasporto intermodale, mentre non assume alcuna iniziativa sul problema dell'autotrasporto, cui invece fanno specificamente riferimento il subemendamento 0.10.1.5 e l'articolo aggiuntivo 15.02.

Questi due emendamenti pongono dei problemi, in quanto il Governo ha già sottoscritto, con le associazioni più rappresentative del settore dell'autotrasporto, un accordo che blocca la concessione di nuove licenze fino al 30 ottobre prossimo; mi pare quindi opportuno che dal provvedimento in esame sia escluso qualsiasi riferimento al comparto dell'autotrasporto. Ricordo anche che si sta valutando l'istituzione di un'apposita commissione presso il Ministero dei trasporti, in cui operino le associazioni di settore ed i rappresentanti governativi, per elaborare una proposta che consideri i vari problemi della categoria interessata.

Affrontare un tema importante, ma particolare come quello trattato dal subemendamento 0.10.1.5, significherebbe creare una discriminazione nell'ambito del settore dell'autotrasporto. Il Governo ritiene, pertanto, che i presentatori delle proposte emendative 0.10.1.5 e 15.02 dovrebbero provvedere al loro ritiro. Qualora insistessero nel mantenimento, il parere dell'esecutivo non potrebbe che essere contrario.

MARIO CHELLA. Le dichiarazioni del rappresentante del Governo mi lasciano allibito. Rinunziare al subemendamento 0.10.1.5 significa praticamente cassare la parte riguardante l'intermodalità. Di conseguenza, invito il rappresentante dell'esecutivo a riflettere su quanto afferma.

A proposito delle discriminazioni, non è forse discriminante concedere un contributo pari al 40 per cento a chi possiede più di 400 unità di carico? E non è forse discriminante dare un contributo finalizzato, con nome e cognome, alla gestione delle imprese?

Nel ribadire che il suo intervento, onorevole Malvestio, mi ha lasciato allibito, le rinnovo il mio invito a riflettere.

PINO LUCCHESI. Ricordo ai colleghi che ci troviamo ad operare in una fase delicata; pertanto li esorto a non rendere ancor più complicato il nostro lavoro.

Sull'emendamento in esame — oggetto di una lunga discussione in sede di Comitato ristretto — si era convenuto di tenere in sospenso la decisione finale, approvandolo però in linea di principio per poter acquisire su di esso il parere delle competenti Commissioni.

Procediamo, quindi, alla votazione dell'emendamento in linea di principio riservandoci, in accordo o in disaccordo con l'esecutivo (da verificare nel momento opportuno), l'espressione del giudizio definitivo.

GIORDANO ANGELINI. Verso tale soluzione, cui la maggioranza sembra disponibile, potrebbe convergere anche il gruppo comunista.

PRESIDENTE. Avverto che il subemendamento 0.10.1.5, sostitutivo del comma 1 dell'emendamento 10.1, verrà votato in linea di principio ai fini della sua trasmissione alla V Commissione per il prescritto parere. Resta impregiudicato, peraltro, il subemendamento Lucchesi 0.10.1.1 che propone la soppressione del comma 1 dell'emendamento 10.1.

CESCO GIULIO BAGHINO. Mi scusi, signor presidente, desidero avere un chiarimento. Se la Commissione competente

dovesse esprimere parere favorevole sul subemendamento che stiamo per votare in linea di principio si potrà, in una fase successiva dei nostri lavori in sede legislativa, rinunciare ad esso per approvare invece il subemendamento 0.10.1.1, sostitutivo del comma 1 dell'emendamento 10.1?

PINO LUCCHESI. Certamente!

CESCO GIULIO BAGHINO. Comunque, si tratterebbe di una azione non corretta; tanto varrebbe allora decidere subito...

PRESIDENTE. Assicuro all'onorevole Baghino che approfondirò tale questione.

Pongo in votazione in linea di principio il subemendamento Chella e Angelini Giordano 0.10.1.5.

(È approvato).

Risultano pertanto assorbiti i subemendamenti Chella ed altri 0.10.1.4 e Botta 0.10.1.3.

Pongo in votazione in linea di principio il subemendamento Lucchesi 0.10.1.2.

(È approvato).

Trasmetterò immediatamente gli emendamenti, i subemendamenti e gli articoli aggiuntivi testé approvati in linea di principio alle competenti Commissioni per il prescritto parere.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 16,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

Licenziato per la composizione e la stampa dal
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli
Organi Collegiali il 15 maggio 1989.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO